



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE "SAN TOMMASO d'AQUINO"
Via Montanino s.n.c. - 04015 Priverno-Drossedi(LT)
C.M. LTIC83600G - C.F. 91067030592 - Tel. 0773/904555
Sito Web: <http://www.icpriverno.edu.it/> E-Mail: ltic83600g@istruzione.it- ltic83600g@pec.istruzione.it

**L'ESAME DI STATO
A CONCLUSIONE DEL I CICLO D'ISTRUZIONE 2021/2022**

O.M. 64 del 14 marzo 2022

INDICE

PREMESSA

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....pag.2

L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL I CICLO D'ISTRUZIONE SECONDO L'OM 64 DEL 14 MARZO 2022

Requisiti di ammissione.....pag.3

Criteri di/non ammissione.....pag.3

Voto di ammissione.....pag.4

La Commissione d'esame e i suoi compiti.....pag.5

Le prove d'esamepag.6

La valutazione finale.....pag.10

Attribuzione della Lode.....pag.11

Giudizio complessivo d'esame.....pag.11

Pubblicazione dell'esito dell'esame.....pag.11

Prove standardizzate e certificazione delle competenze.....pag.11

Candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento.....pag.12

Candidati con altri bisogni educativi speciali.....pag.13

Candidati in ospedale.....pag.13

Candidati che seguono percorsi di istruzione domiciliare.....pag.13

Candidati privatisti.....pag.14

Candidati assenti e sessioni suppletive.....pag.14

Prove d'esame in videoconferenza.....pag.14

Premessa

L'OM n. 64 del 14 marzo del 2022 definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell'art. 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Quadro normativo di riferimento

Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62;

DM 741/2017: decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017;

DM 742/2017: decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017;

DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012.

L'ESAME DI STATO A CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE

A.S. 2021/2022

OM 64 DEL 14 MARZO 2022

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

REQUISITI DI AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale gli alunni e le alunne frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) **aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe dal Collegio Docenti, anche in riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) **non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato** prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

CRITERI DI/NON AMMISSIONE

I **criteri** sono proposti in sede dipartimentale e approvati nel Collegio Docenti nel mese di maggio 2022. In base all'articolo 6 del Decreto legislativo n. 62/2017, l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo può essere disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno/a può essere ammesso/a all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, seppure in sede di scrutinio finale venga attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul Documento di Valutazione.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, anche la non ammissione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, che per l'I.C. "San Tommaso d'Aquino, relativamente alla scuola secondaria di I grado, sono i seguenti:

- **mancata validità dell'anno scolastico**, nel caso l'alunno/a abbia superato il numero di assenze consentite;
- **comportamento gravemente inadeguato sanzionato ai sensi dell'art. 4 comma 6 del DPR 249/98**, nel caso di gravi violazioni per cui il Consiglio di Istituto può adottare sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo;
- **mancata acquisizione dei livelli di apprendimento**, per cui l'alunno/a, a giudizio della maggioranza dei docenti del Consiglio di Classe, si trova nella condizione di presentare, sul Documento di Valutazione, **più di quattro valutazioni insufficienti** e di non essersi avvalso in modo proficuo delle strategie finalizzate al miglioramento del livello degli apprendimenti, messe in atto dalla scuola e comunicate all'alunno e ai genitori.

Fino a quattro valutazioni insufficienti, presenti sul Documento di Valutazione, ciascun Consiglio di Classe delibererà l'ammissione o la non ammissione considerando le specifiche situazioni.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la **NON AMMISSIONE** alla all'esame finale del ciclo.

Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.

Il Regolamento sulla valutazione degli alunni (art. 2, comma 10, D.P.R. n. 122/2009) prevede che le istituzioni scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le situazioni rientranti in casistiche diverse, saranno valutate e calcolate singolarmente (es.: alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, né partecipano ad attività alternative).

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 13 ottobre 2021 ha deliberato le seguenti **deroghe** a tali limiti:

1. ricovero ospedaliero o degenza domiciliare per malattia;
2. gravi patologie che richiedono terapie mediche specifiche;
3. situazioni personali e/o familiari documentate e/o conosciute.

Per l'anno scolastico 2021-2022 si rende noto il monte ore annuo, in base all'art. 11 D. Lgsv 59/04 e al DPR 89/09, art. 5. Nel nostro Istituto le assenze consentite sono riportate nel seguente prospetto:

	GIORNI	ORE ANNUALI	GIORNI ASSENZA		N. ORE ASSENZA	
TEMPO NORMALE	172	1032	43	PROROGA 10% 47	258	PROROGA 10% 284
TEMPO CORSO MUSICALE	172	1094	43	PROROGA 10% 47	274	PROROGA 10% 301
TEMPO PROLUNGATO	172	1218	43	PROROGA 10% 47	305	PROROGA 10% 335

VOTO DI AMMISSIONE

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 5 del Dlgs 62/2017, è **espresso in decimi**, senza utilizzare frazioni decimali, e può anche essere inferiore a sei decimi, nei casi di ammissione all'Esame di Stato con una o più insufficienze (parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento).

Il voto di ammissione è **attribuito dal Consiglio di Classe al termine dello scrutinio finale**, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/, quindi in considerazione del percorso scolastico compiuto dall'alunno e dall'alunna nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado.

Nel nostro Istituto per la formulazione del voto di ammissione vengono proposti i seguenti criteri:

-**media aritmetica ponderata delle valutazioni finali** (secondo quadrimestre), ottenute dall'alunno e dall'alunna nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo l'incidenza in percentuale proposta in sede di Dipartimento e deliberata dal Collegio Docenti nel mese di Maggio 2022;

-in base all'art. 13 comma 2 del D. M. 741/2017 il voto viene **determinato dalla media dei voti arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5;**

-**nel caso di alunni ripetenti**, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha

permesso il passaggio alla classe successiva.

La decisione relativa all'ammissione all'Esame di Stato appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con l'indicazione "Ammesso", seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, o "Non ammesso". In caso di non ammissione all'Esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

Nei casi di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.

LA COMMISSIONE E I SUOI COMPITI

Si costituisce una **Commissione d'esame** in ogni Istituzione scolastica.

- Per ciascuna classe terza si costituisce **una sottocommissione**, composta da tutti i docenti dei consigli di classe cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel D.P.R. n. 89/2009 art. 5 commi 5 e 8, che individua al suo interno un docente coordinatore; questi è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Le funzioni di Presidente sono svolte dal dirigente scolastico, o da un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. In caso di assenze, il Presidente della Commissione dispone le sostituzioni tra i docenti in servizio presso la scuola. Il calendario delle operazioni (riunione preliminare, prove scritte, da svolgersi in giorni anche non consecutivi, colloquio, eventuali prove suppletive) è definito dal Dirigente scolastico ed è comunicato al Collegio Docenti. Le operazioni si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

La riunione preliminare e gli adempimenti della Commissione

La Commissione d'Esame:

- asigna alle sottocommissioni** gli eventuali candidati privatisti, tenuto conto del numero di alunni e delle alunne delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata;
- definisce gli aspetti organizzativi** (l'ordine di successione delle prove scritte e durata oraria, l'ordine delle classi per i colloqui, le modalità per lo svolgimento delle prove d'esame per gli alunni e alunne con disabilità certificata o DSA certificato);
- predispone le prove d'esame, i criteri e le griglie per la correzione e la valutazione** sulla base delle proposte, definite in sede dipartimentale nel mese di maggio, dei docenti delle discipline coinvolte in base art. 8 del Dlgsv 62/2017.
- individua gli eventuali strumenti** che gli alunni e le alunne possono utilizzare nello

svolgimento delle prove scritte, dandone comunicazione ai candidati.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla Commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

È competenza della Commissione di esame **valutare la necessità di prove differenziate** in ragione del PEI dell'alunno/a con disabilità concordato con il Consiglio di Classe e con la famiglia e **di prove adeguatamente personalizzate** in ragione dei PDP degli alunni con DSA o con altri BES.

La predisposizione delle prove differenziate e delle prove personalizzate è invece a cura della sottocommissione.

In riferimento all'ultimo comma degli articoli 7, 8, 9 del decreto ministeriale n. 741/2017 che recita: "Nel giorno di effettuazione della prova la Commissione sorteggia (...)", si precisa che la Commissione non deve intendersi riunita in composizione plenaria poiché il sorteggio della traccia, non integrando una vera e propria fase valutativa e deliberativa, può essere effettuato alla presenza del Presidente e di alcuni componenti della commissione.

Le operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte, in sede preliminare, sono attribuite dal decreto ministeriale n. 741/2017, art. 12, comma 1 alla sottocommissione. Al tal proposito si precisa la correzione delle prove scritte è una fase strettamente tecnica che richiede una specifica competenza disciplinare e che, dunque, può essere effettuata dai soli componenti della sottocommissione della disciplina o delle discipline interessate. La vera e propria fase valutativa si realizza successivamente da parte della sottocommissione che attribuisce per ciascuna prova il voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

LE PROVE D'ESAME

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo è costituito da:

- a) **Prova scritta relativa alle competenze di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- b) **Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche**, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- c) **Colloquio**, come disciplinato come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'Educazione Civica.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

PROVA SCRITTA DI ITALIANO (D.M. 741/2017 ART. 7)

E' predisposta dalla Commissione d'Esame, facendo riferimento ai suggerimenti e agli esempi forniti dal "Documento di orientamento per la redazione della prova di Italiano nell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo", realizzato dall'apposito Gruppo di lavoro nominato dal MI e accerta:

- la padronanza della lingua
- la capacità di espressione personale
- il corretto ed appropriato uso della lingua

-la coerente ed organica esposizione del pensiero

Le commissioni predispongono almeno **tre terne di tracce** con riferimento alle tipologie indicate nel D.L. 62/07. Per ciascuna delle tre tracce **si valutano**:

- Correttezza formale
- Organicità e chiarezza espositiva
- Competenza lessicale
- Competenza testuale
- Pertinenza nel riferire argomenti e temi
- Qualità e quantità dei contenuti

La Commissione sceglie le tipologie di prove da proporre, nell'ambito di quelle previste dalla normativa, e definisce le tracce tenendo conto anche delle specifiche situazioni della scuola (presenza di studenti con BES, di studenti di recente immigrazione, di situazioni di particolare disagio ambientale).

La prova è costituita da **tre tracce** scelte relativamente alle seguenti tipologie di testo:

- a) **testo narrativo o descrittivo** coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia
- b) **testo argomentativo**, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento
- c) **comprensione e sintesi di un testo letterario**, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.

La Commissione d'esame può liberamente scegliere quali tipologie di prove proporre nell'ambito di quelle previste dalla normativa e può definire le tracce tenendo conto delle indicazioni nazionali e anche delle situazioni specifiche dell'Istituto.

Le tracce sono coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

La Commissione predisponde tre terne di tracce, una delle quali viene sorteggiata il giorno della prova. Ciascuna terna comprende le succitate tipologie.

Durata della prova: 4 ore

Per la correzione e la valutazione della prova scritta di italiano, la sottocommissione adotta i criteri deliberati dalla Commissione d'esame, in base a quanto stabilito dall'art. 8 del DM 741/2017, una griglia di correzione e valutazione.

LA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA (D.M. 741/2017, ART.8)

La prova di Matematica è articolata su quattro quesiti, tra loro indipendenti, inerenti i seguenti nuclei tematici fondamentali:

- NUMERI
- SPAZIO E FIGURE
- RELAZIONI E FUNZIONI
- DATI E PREVISIONI

La Commissione predispone almeno tre tracce e, nel giorno di effettuazione della prova, sorteggia la traccia da proporre ai candidati.

Ogni traccia deve essere riferita alle due seguenti tipologie:

- problemi articolati in una o più richieste;
- quesiti a risposta aperta

I quesiti vertono sui seguenti ambiti di contenuto:

- Problemi di geometria piana e solida
- Equazioni / Elementi di algebra
- Studio di figure sul piano cartesiano
- Probabilità /Statistica e/o Lettura, rappresentazione grafica e interpretazione di dati (conferimento a tematiche di carattere scientifico/statistico/tecnologico).

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova.

Attraverso i quesiti proposti si mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi di apprendimento:

- individuare e applicare regole, proprietà, procedimenti;
- individuare ed applicare le strategie necessarie per la risoluzione di situazioni problematiche;
- conoscere e padroneggiare procedure di calcolo e strumenti di lavoro; leggere ed interpretare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, grafica...) e saper passare dall'una all'altra.

I quattro quesiti sono indipendenti tra loro. Ogni quesito è strutturato su più richieste, per livelli crescenti di difficoltà, in modo tale che per il candidato l'essere in grado di affrontare almeno la prima parte del quesito sia garanzia del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.

E' ammesso l'uso delle tavole numeriche e delle tabelle per i numeri fissi.

Per la correzione e la valutazione della prova scritta di matematica, la sottocommissione adotta i criteri deliberati dalla Commissione d'esame, in base a quanto stabilito dall'art. 8 del DM 741/2017, una griglia di correzione e valutazione.

IL COLLOQUIO (D.M. 741/2017, ART.10)

Leggendo le disposizioni dell'art.8 D.L. 62 del 2017 *il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.*

Il D.M. 741 ha ripreso parte del decreto 62, ampliando per certi aspetti le indicazioni e sottolineando in più le modalità di conduzione; è previsto infatti che il colloquio sia condotto collegialmente dalla sottocommissione e che espliciti un collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. A proposito del colloquio anche la Nota ministeriale n.1865 del 2017 ha ripreso le stesse disposizioni contenute nel decreto 741.

Il colloquio d'esame è svolto a conclusione delle prove scritte e dopo la loro correzione, secondo una calendarizzazione disposta dalla commissione d'esame in sede di riunione preliminare. Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione e deve essere sviluppato in modo tale da porre particolare attenzione soprattutto alle capacità di :

- argomentazione
- risoluzione di problemi
- pensiero critico e riflessivo
- collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
- connessione con l'insegnamento di Educazione Civica.

Il colloquio, in base a quanto previsto dal dettato normativo, deve offrire all'alunno/a la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. Parafrasando il testo ministeriale, il colloquio

- non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario organico collegamento
- non è una somma di colloqui distinti;
- non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti
- non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico.

Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C ha svolto periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione). Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno/a usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno/a dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate.

Per il corso ad indirizzo musicale è previsto lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

La sottocommissione verbalizza la traccia del colloquio ed esprime un voto, espresso in decimi.

Per la valutazione del Colloquio, la sottocommissione adotta i criteri deliberati dalla Commissione d'esame, in base a quanto stabilito dall'art. 8 del DM 741/2017, e una apposita griglia di valutazione.

Il voto del colloquio è accompagnato da un giudizio sul colloquio stesso secondo il modello degli indicatori elaborati in sede dipartimentale nel mese di maggio e deliberati dalla Commissione.

LA VALUTAZIONE FINALE

La Commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'art. 13 del DM 741/2017.

L'esame si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

I principi generali

La Commissione delibera il voto finale in decimi:

- l'esame si intende superato se il candidato ottiene una valutazione finale non inferiore a sei decimi;
- la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità dalla commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame;
- gli esiti finali dell'esame sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Per i candidati che non abbiano superato l'esame bisogna usare solo la dicitura "esame non superato", senza indicazione del voto finale.

Per gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame entro il 30 giugno e, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

Il voto finale

La sottocommissione:

- preliminarmente calcola la media tra i voti delle tre prove scritte e del colloquio, senza applicare arrotondamenti all'unità superiore o inferiore;
- procede poi a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove d'esame;
- il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Esempio di determinazione del voto finale in base alla "nuova" modalità di calcolo:

- Prova scritta competenze in italiano 7
- Prova scritta competenze logico-matematiche 6
- Colloquio 7.

Media delle prove d'esame 6,66

Voto di ammissione 8

VOTO FINALE= media prove d'esame (6,66) e voto di ammissione (8)= 7,33 = 7

ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti dell'Esame.

Il Collegio dei Docenti delibera che la lode debba essere proposta alla Commissione d'esame dalla sottocommissione esaminatrice per decisione presa all'unanimità.

“La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la Lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.”

Ai candidati, che conseguono il punteggio di dieci decimi all'esame, può essere assegnata la lode con decisione assunta all'unanimità da parte di tutta la Commissione esaminatrice, considerando il conseguimento di 4 voti corrispondenti a “dieci decimi” su un totale di 4 voti, l'assiduità nell'impegno e il senso di responsabilità.

GIUDIZIO COMPLESSIVO D'ESAME

Il giudizio complessivo dell'esame viene formulato tenendo conto del modello di indicatori proposti in sede dipartimentale e approvati dalla Commissione esaminatrice.

PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELL'ESAME

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del DLGS 62/2027 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non preclude in ogni caso l'ammissione all'esame di Stato.

La certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

CANDIDATI CON DISABILITA' O DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

GLI ALUNNI CON DISABILITA'

(art.11 del D.Lgs. n.62 del 2017 e art.14 D.M.741 del 2017)

Per lo svolgimento dell'esame la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare i progressi degli alunni e alunne con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o, comunque, ritenute funzionali allo svolgimento delle prove.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato in base all'art. 14 comma 8 del DM 741/2017.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva d'esame, viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi. Tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

GLI ALUNNI CON DSA

(art.11 del D.Lgs. n.62 del 2017 e art.14 D.M.741 del 2017)

Lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il Piano Didattico Personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Per l'effettuazione delle prove scritte gli alunni con DSA certificato beneficeranno di:

- tempi più lunghi per l'esecuzione della prova (15 minuti)
- utilizzo di strumenti compensativi come specificato nei paragrafi precedenti nelle singole prove scritte (ma anche apparecchiature e strumenti informatici) previsti nel PDP ed utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico senza che venga pregiudicata la validità della prova

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato. (Valutazione che privilegi il contenuto piuttosto che la forma), in base all'art. 14 comma 8 del DM 741/2017. Per gli alunni, per i quali la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione

stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera (comma 9). In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma (comma 10).

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Diventa pertanto fondamentale, in sede di riunione preliminare:

-riprendere le modalità di valutazione, già deliberate in seno al collegio dei docenti;
-ratificare i criteri valutativi di cui al comma 8 dell'art.14 del D.Lgs. n.62/2017 che ciascuna sottocommissione adotterà, sulla base del piano didattico personalizzato, per ogni alunno/a che ne usufruisce, già precedentemente decisi in seno ai Consigli di classe.

-stabilire:

- tempi accordati per lo svolgimento della prova scritta;
- gli strumenti compensativi che gli alunni con DSA potranno utilizzare;
- i contenuti orali sostitutivi della prova scritta di lingua straniera in presenza di dispensa dalla prova scritta
- le prove differenziate in caso di esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, coerenti con il percorso svolto.

Il decreto legislativo n.62 del 2017 non prevede strumenti compensativi e misure dispensative per gli alunni con BES non certificati, tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

CANDIDATI CON ALTRI BES

Formalmente individuati dal Consiglio di classe, non rientrano nella legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per tali candidati non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo di strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

CANDIDATI IN OSPEDALE

Per gli alunni in ospedale o in situazione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.

Il servizio della scuola in ospedale consente ai bambini e ai ragazzi malati di poter esercitare il diritto allo studio nei periodi di degenza ospedaliera.

CASO 1: se gli alunni sono ricoverati senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'Esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, integrata con i docenti delle discipline oggetto delle prove scritte, se non presenti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

CASO 2: se gli alunni sono ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

PROVE INVALSI: Se il ricovero coincide con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale e ne ricorrano le condizioni, la prova viene svolta nella struttura in cui l'alunno/a è ricoverato/a.

CANDIDATI CHE SEGUONO PERCORSI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

CASO 1: se gli alunni seguono un percorso di istruzione domiciliare in casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

CASO 2: se gli alunni seguono un percorso di istruzione domiciliare nel solo periodo di svolgimento dell'Esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in istruzione domiciliare alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

PROVE INVALSI: se gli alunni seguono un percorso di istruzione domiciliare in casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove INVALSI attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti del Consiglio di Classe allo scopo individuati.

CANDIDATI PRIVATISTI

I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4,5 e 6 della presente ordinanza.

La Commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale.

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

Per le alunne e gli alunni risultano assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletive d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

PROVE D'ESAME IN VIDEOCONFERENZA

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.

Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all'articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del

colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.